



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 15-11-2017

Reg. generale n. 665 del 15-11-2017

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL C.O.C. - STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DELLA INDENNITA' SPECIALE OPERATIVA PREVISTA DALLE ODPC 392-396-400.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di magnitudo di Mw 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP);
- in data 26/10/2016, nella Provincia di Macerata, si è verificato un altro grave evento sismico di Mw 5.4 e, successivamente, in data 30/10/2016 è stato registrato un ulteriore forte terremoto di Mw 6.5;
- i suddetti eventi hanno colpito pesantemente il territorio del Comune di Treia (MC) ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/08/2016, con cui viene dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila nonché quello delle province di Fermo e Macerata;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, che ha esteso fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza, in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 10 febbraio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza;
- il comma 2 dell'articolo 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che da ultimo proroga fino al 28 febbraio 2018 lo stato d'emergenza;

VISTO l'allegato 2 del D.L. del 17 ottobre 2016, n. 189, con il quale il Comune di Treia è stato inserito nel c.d. "cratere";

VISTA l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile del 26/08/2016 ad oggetto: *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016"*;

RICHIAMATO il *"Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile"*, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 20/04/2016, all'interno del quale, nell'elaborato *"A/I Rischio Sismico"*, vengono individuate ed elencate le funzioni e i relativi Responsabili di Settore facenti parte della struttura del Centro Operativo Comunale;

PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 6 del 24/08/2016 (prot. n. 14.614 del 25/08/2016), ai sensi del vigente e sopra richiamato *"Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile"*, veniva formalmente costituito, presso il Comune di Treia, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per supportare l'azione del Sindaco e far fronte all'emergenza sismica assicurando le più opportune condizioni di assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO che, alla luce del suddetto decreto sindacale n. 6/2017 di costituzione del C.O.C., sin dalla data del 24 agosto 2016 tutti i suddetti Settori funzionali dell'Ente, i relativi Responsabili ed il personale dipendente da essi autorizzato a tal fine sono stati direttamente coinvolti nella gestione delle operazioni di assistenza e gestione dell'emergenza connessa agli eventi sismici;

RICHIAMATO l'articolo 5 dell'ordinanza CDPC n. 392/2016 in base al quale: *"1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo **dal 24 agosto al 30 settembre 2016:***

- a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente, a **100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto e a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego"**;*

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 2 dell'ordinanza CDPC n. 396/2016, con il quale si prevede quanto segue: *"1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato articolo 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo. 2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione Collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:*

- a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo **dal 1° al 31 ottobre 2016**, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata, su base mensile, a **200 ore di straordinario festivo e notturno**, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
- b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;

VISTO l'articolo 7 dell'ordinanza CDPC n. 400/2016, con il quale si prevede quanto segue: *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.”*;

VISTO l'articolo 7 dell'ordinanza CDPC n. 392/2016, che prevede quanto segue: *“1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.”*;

VISTA, altresì, la circolare del Dipartimento di Protezione civile, prot. n. DIP/TERAG16/0047051 del 14/09/2016, contenente le prime indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016, relative ai criteri per il riconoscimento di compensi al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso connessi all'emergenza;

VISTE, ancora, le successive note prot. n. DIP/TERAG_SM/0038806 del 12/06/2017 e prot. n. DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile in merito alle procedure di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in conseguenza dei suddetti eventi sismici;

VISTA la nota della Giunta Regione Marche – Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali del 25/08/2017, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla procedura di rendicontazione delle spese sopra citate;

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 426/533 del 19/09/2017, con la quale il Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione civile e di supervisore di tutte le attività messe in campo dal Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza sisma, attesta in modo completo e definitivo l'elenco dei dipendenti che hanno svolto attività di assistenza e soccorso alla popolazione o attività connesse all'emergenza e che, pertanto, costituiscono la struttura del Centro Operativo Comunale;

PRESO ATTO, inoltre, che il Sindaco, con ordinanza n. 444/573 del 31/10/2017, ha disposto l'attribuzione dell'indennità di cui sopra approvando contestualmente la tabella riepilogativa contenente i giorni di effettivo impiego nell'emergenza sismica dei dipendenti indicati al punto precedente per il periodo 24/08/2016 – 30/11/2016 per la liquidazione dell'indennità operativa omnicomprensiva per l'impiego sul territorio, secondo quanto previsto dalla normativa in premessa richiamata;

RITENUTO necessario, per quanto sopra richiamato, provvedere alla liquidazione delle indennità di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 392/2016, n. 396/2016 e n. 400/2016, previste per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2016, al personale impiegato in compiti e funzioni direttamente connessi nella gestione emergenziale di questo Comune, come identificati dall'ordinanza sindacale suddetta;

RITENUTO, altresì, di precisare che, qualora le somme spettanti al personale dipendente non dirigenziale del Comune di Treia, impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza ai sensi delle OCDPC n. 392 del 06/09/2016, n. 396 del 23/09/2016 e n. 400 del 31/10/2016, non fossero rimborsate dalla Regione Marche per cause non imputabili al Comune (datore di lavoro), le stesse dovranno essere interamente restituite all'ente erogatore dai dipendenti che le hanno percepite;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di LIQUIDARE, ai dipendenti comunali direttamente impiegati nell'emergenza sismica, l'indennità di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 392/2016, n. 396/2016 e n. 400/2016, in riferimento ai giorni quantificati con ordinanza sindacale n. 444/573 del 31/10/2017;
3. di PRENDERE ATTO che l'importo complessivo delle "indennità sisma" per il periodo 24 agosto 2016 – 30 novembre 2016 è così quantificato:
 - a. importo indennità: € 125.739,18;

- b. oneri previdenziali: € 29.925,93;
c. IRAP: € 9.860,32;
4. di IMPEGNARE gli importi di cui al punto precedente come segue:
d. importo indennità: € 125.739,18 al cap. 192004;
e. oneri previdenziali: € 29.925,93 al cap. 192004 art. 1;
f. IRAP: € 9.860,32 al cap. 192004 art. 2;
5. di INDIVIDUARE il dettaglio dell'indennità da liquidare, per i singoli beneficiari, come da prospetto allegato alla presente determinazione e conservato agli atti;
6. di PROVVEDERE alla rendicontazione della spesa attraverso il portale Cohesion Work Pa secondo le modalità ed i termini impartiti dalla Regione Marche con nota del 25/08/2017;
7. di DARE ATTO che la spesa è interamente a carico del Dipartimento della Protezione civile per il tramite della Regione Marche ed è accertata al capitolo 20310 del bilancio di competenza;
8. di DARE ATTO, inoltre, che, ove non saranno riconosciute pienamente le somme sopra liquidate, per cause non imputabili al Comune di Treia, si procederà al recupero di quanto indebitamente corrisposto.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ORAZI ELISABETTA

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 15-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12-12-2017.

Treia, lì 27-11-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana
